

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI e BOMBARDIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1985

Modifica degli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 312 del 1980, con gli articoli 68, 69 e 70, intendeva disciplinare definitivamente lo « status » dei docenti dei conservatori di musica che svolgevano attività artistico-professionali presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e contemporaneamente anche, con intenti derogatori, le situazioni pregresse relative agli emolumenti agli stessi corrisposti da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Per raggiungere tali obiettivi veniva introdotto l'istituto del « contratto di collaborazione » e si dettavano norme per la stipula di tali contratti anche per il personale docente, già in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 312, il quale veniva obbligato ad effettuare l'opzione entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa.

La successiva legge n. 270 del 1982 ha poi prorogato all'inizio dell'anno scolastico 1984-1985 il termine previsto dall'articolo 70 della legge n. 312 del 1980.

L'attuale momento, in cui sono all'esame del Parlamento disegni di legge di riforma sia delle istituzioni scolastiche musicali sia

degli enti lirici e di produzione musicale, non è certo favorevole a consentire una opzione scevra da condizionamenti contingenti, che, di fatto, priverebbe sicuramente tutti i conservatori di musica dell'apporto dei migliori docenti, degli esperti più qualificati, di quegli operatori culturali che riversano nella loro didattica quanto quotidianamente sperimentano nella loro attività artistica professionale come concertisti e professori di orchestra.

Il disegno di legge che vi presentiamo intende risolvere i due problemi soprarichiamati rinviando, col primo comma, il termine previsto per l'opzione all'attuazione della riforma dei conservatori, che certamente modificherà lo stato giuridico dei docenti in relazione alla configurazione che sarà data a queste istituzioni, e, con i commi successivi, rimuovendo le difficoltà di ordine economico, che di fatto non hanno consentito, per gli squalificanti compensi e per la penalizzante disciplina transitoria previsti dagli articoli 68, 69 e 70 della legge n. 312 del 1980, la stipula dei contratti di collaborazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, già prorogato fino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 dall'articolo 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è ulteriormente prorogato fino all'attuazione della riforma dei conservatori di musica.

Al personale docente, fruente della proroga di cui al precedente comma, sarà corrisposta una indennità mensile di funzione rivalutabile, pari all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 1° ottobre 1984.

Tale indennità deve essere corrisposta anche ai docenti contrattisti, di cui al quinto comma dell'articolo 69 e al sesto comma dell'articolo 70 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per le situazioni di cumulo fino ad ora verificatesi non si dà luogo al recupero di eventuali somme già corrisposte ai docenti per effetto dell'attività esercitata presso i conservatori di musica e gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale.